

Delibera n. 58/2016

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 maggio 2016

- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTI** in particolare, i seguenti articoli del Regolamento:
- articolo 18, paragrafo 1, secondo il quale *“In caso di ritardo all’arrivo o alla partenza, l’impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile”*;
 - articolo 18, paragrafo 2, lett. a), ai sensi del quale: *“In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti.”*;
- VISTO** l’articolo 15 (*“Sanzione per mancata assistenza al viaggiatore”*), comma 1, del d.lgs. 70/2014, che dispone testualmente: *“Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio,*

l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi";

- VISTE** le informazioni inviate dalla Polizia di Stato, Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino Alto Adige, la quale, con comunicazione del 9 dicembre 2015 (prot. ART n. 7951/2015), ha informato l'Autorità che il personale viaggiante del treno Trenord TN 2108 RE, del 15/11/2015, operante sulla tratta Verona Porta Nuova - Milano Centrale, delle ore 17:40, arrestatosi presso la stazione di Sommacampagna a causa di un guasto tecnico, avrebbe omesso di prestare adeguata assistenza materiale e informativa ai passeggeri;
- VISTE** le note prot. n. 184/2016 e prot. n. 185/2016 del 14 gennaio 2016 e prot. n. 1177/2016 del 22 febbraio 2016, con le quali l'Autorità ha chiesto a Trenord S.r.l. e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) informazioni sui fatti oggetto della segnalazione;
- VISTE** le note di risposta di RFI (prot. ART n. 631/2016 del 1 febbraio 2016) e di Trenord (prot. ART n. 575/2016 del 29 gennaio 2016 e prot. ART n. 1358/2016 del 29 febbraio 2016), ed in particolare l'allegato alla nota prot. ART n. 575/2016, recante il Rapporto di soccorso al treno 2108, del 15 novembre 2015, redatto dalla stessa RFI S.p.a.;
- VISTA** la richiesta dell'Autorità del 1 marzo 2016 (prot. n. 1431/2016), nella quale sono stati chiesti ulteriori chiarimenti alla Polizia di Stato e la relativa risposta prot. ART n. 2314/2016 del 1 aprile 2016;
- VISTE** le risultanze agli atti e i successivi rilievi d'ufficio svolti dall'Autorità, in data 28 dicembre 2015, tramite il sistema PIC WEB di RFI, dai quali emerge che il treno regionale Trenord TN 2108 RE, del 15 novembre 2015, è partito dalla stazione di Verona Porta Nuova alle ore 17:43 e si è arrestato per guasto tecnico, presso la stazione di Sommacampagna, alle ore 17:51. Alle ore 18:34, Trenord ha chiesto l'intervento di un locomotore di soccorso, giunto sul posto alle 19:39. Verificatosi un malfunzionamento all'impianto frenante del locomotore di soccorso, la Polfer ha garantito il trasbordo dei passeggeri sul treno Trenord n. 2114, con fermata straordinaria, alle ore 21:09, sul binario 4 della stessa stazione di Sommacampagna. Terminato il trasbordo dei passeggeri, il treno 2114 è ripartito, alle ore 21:45, ed ha terminato la sua corsa a Milano Centrale alle 23:40;
- ATTESO** che, in relazione agli obblighi di assistenza informativa (articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento), Trenord ha dichiarato, nelle sopraccitate note, di aver comunque informato i passeggeri nonostante un guasto all'impianto di diffusione sonora del treno. Diversamente, dalla documentazione presentata dalla Polizia di Stato emerge che i viaggiatori non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte del personale viaggiante di Trenord e che il Capotreno, interrogato dagli agenti di polizia, ha riconosciuto che *"l'interfono non era funzionante e, pertanto, non era*

stato possibile dare la giusta informazione agli utenti". Inoltre, pur sostenendo di aver percorso le carrozze del treno, "ammetteva di non essere riuscito ad informare, nemmeno genericamente, tutti i viaggiatori dell'inconveniente a causa di supposti impedimenti oggettivi specificati in notevoli telefonate pervenute al suo cellulare di servizio, presenza di numerosi passeggeri con bagagli che ostruivano il passaggio e impegni con il macchinista che hanno precluso di evadere ogni singola richiesta di informazione verso gli utenti". La Polizia ha, pertanto, personalmente informato i viaggiatori, vagone per vagone, riferendo di aver appreso dagli stessi che nessuno, fino all'arrivo delle forze dell'ordine, aveva dato loro informazioni sull'accaduto;

RITENUTO

che, nella valutazione della documentazione acquisita, si deve riconoscere maggiore attendibilità agli elementi informativi forniti dalla Polizia di Stato in quanto le dichiarazioni rilasciate da Trenord non risultano supportate da alcuna documentazione atta a comprovare i fatti ivi sostenuti; diversamente i verbali Polfer, oltre alle valutazioni espresse dagli agenti di Polizia saliti sul treno, riportano la dichiarazione del Capotreno, soggetto personalmente responsabile degli obblighi informativi previsti dal Regolamento, nonché le testimonianze dei passeggeri, raccolte dalla Polfer stessa, unanimi nel lamentare di non aver ricevuto informazione alcuna da parte del personale di bordo;

ATTESO

che, in relazione agli obblighi di assistenza materiale (articolo 18, paragrafo 2, lettera *a*, del Regolamento), Trenord ha dichiarato di non aver provveduto alla fornitura di bevande e/o alimenti *"in quanto il tempo ipotizzato per lo spostamento del treno, o comunque dei viaggiatori, sarebbe stato inferiore a quello necessario per inviare sul posto cibi e bevande"*;

CONSIDERATO

che la Commissione Europea, con Comunicazione recante gli orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (CE) n. 1371/2007 (2015/C 220/01), al punto 4.4, chiarisce che, qualora vi sia un ritardo superiore a 60 minuti, le imprese ferroviarie sono tenute a fornire pasti e bevande, in *"quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa"*, se disponibili (in quantità sufficiente) sul treno o in stazione. Se non sono disponibili (o la quantità è insufficiente) a bordo o in stazione, l'obbligo dell'impresa ferroviaria è condizionato alla possibilità che questi *"possano essere ragionevolmente forniti"*. L'impresa ferroviaria deve valutare se la fornitura di pasti e bevande è ragionevole, tenendo conto di criteri quali la *"distanza dal luogo di consegna, i tempi e la facilità di consegna e il costo"*. Altresì, la Commissione ritiene che l'espressione *"in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa"* indichi che le imprese ferroviarie devono fornire ai passeggeri *"un'assistenza adeguata corrispondente alla durata del ritardo e dell'ora del giorno (o della notte) in cui questo si verifica."*;

CONSIDERATO

che, nel caso di specie, il disservizio è perdurato per un tempo considerevole (245 minuti) e si è protratto ben oltre l'orario pomeridiano, in cui era prevista la

conclusione del viaggio: il treno TN 2108, infatti, è partito da Verona Porta Nuova alle 17:40, con arrivo previsto a Milano Centrale alle 19:35, ma, a causa del disservizio accaduto, i passeggeri hanno potuto raggiungere la destinazione finale soltanto in tarda serata, alle 23:40;

TENUTO CONTO

della circostanza che il guasto si è verificato in una stazione ferroviaria, ove le carrozze erano agevolmente raggiungibili dal personale Trenord e che, nell'ampio lasso temporale sopra considerato, non si ritiene ragionevolmente prospettabile l'irreperibilità di pasti e bevande in stazione o nel centro abitato limitrofo;

RITENUTO

per le motivazioni di cui sopra, che Trenord si sarebbe potuta attivare per distribuire pasti e bevande ai passeggeri in attesa dopo aver constatato che il treno non era in grado di riprendere autonomamente la propria marcia, e quantomeno quando ha preso atto dei problemi tecnici all'impianto frenante del locomotore di soccorso, prima del trasbordo sul treno n. 2114, ovvero durante il viaggio verso Milano Centrale;

RITENUTI

per le ragioni sopra illustrate, sussistenti i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Trenord S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per non aver fornito ai passeggeri del treno TN 2108 RE adeguata assistenza informativa e materiale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. L'avvio, nei confronti di Trenord S.r.l., di un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento potrebbero essere irrogate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - da euro 2.000 (duemila) a euro 10.000 (diecimila) per inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 1371/2007;
 - da euro 2.000 (duemila) a euro 10.000 (diecimila) per inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario

della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.

5. Il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di cui al punto 4, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatrè/33), per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 1371/2007, e euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatrè/33), per la violazione dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del medesimo Regolamento, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 58/2016". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato.
7. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
9. La presente delibera è notificata a Trenord S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 11 maggio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi